

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI, ANNI 2020 - 2021.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali, _____, nat_ a _____

E

L'Associazione di Volontariato AUSER VOLONTARIATO, rappresentato dal Presidente, _____ nata a _____ il _____

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

1.1 La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione Auser Volontariato (d'ora in avanti denominata Auser) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore della popolazione con particolare riferimento ad anziani, minori e disabili in ambiti diversi da quelli ove opera il C.I.S.AS., ovvero:

- 1.1.1 Trasporto sociale: favorisce l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi in favore di cittadini residenti (prevalentemente anziani soli, disabili e minori) impossibilitati all'uso di mezzo di trasporto proprio o pubblico o i cui familiari siano impossibilitati a provvedere al loro trasporto. Sono inoltre inclusi i casi particolari segnalati dal servizio sociale territoriale.
- 1.1.2 Trasporto scolastico: attivato esclusivamente per minori disabili che non abbiano la possibilità di accedere al servizio di trasporto scolastico comunale o al trasporto pubblico per raggiungere le strutture scolastiche e/o l'abitazione. Il trasporto prevede che il minore disabile sia accompagnato da un genitore o altro adulto autorizzato e che tale trasporto si concluda nel momento di arrivo a destinazione del minore.

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2020 – 2021.

ART. 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

- 2.1.1 AUSER mette a disposizione le seguenti risorse:
 - i propri automezzi (identificati con successiva comunicazione da presentare al Comune entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione)
 - volontari in numero variabile, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio.
 - personale incaricato dell'organizzazione settimanale dei trasporti sociali e rendicontazione degli stessi, su indicazione dell'ufficio comunale.

- 2.1.2 COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:
- I dipendenti dell'ufficio comunale, per la raccolta delle richieste di trasporto, la trasmissione delle richieste ad Auser e la verifica del resoconto dei servizi effettuati.
 - risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 2.3.
 - concessione in uso gratuito di locale di proprietà comunale, ora situato presso la Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 2.2.1 Le richieste di trasporto da parte degli iscritti al servizio vengono raccolte e gestite dall'ufficio servizi sociali.
- 2.2.2 L'ufficio servizi sociali settimanalmente fornirà al referente dell'Auser l'elenco dei trasporti sociali della settimana successiva. Tale trasmissione avverrà entro il giovedì precedente, al fine di agevolare la predisposizione del programma settimanale e il reperimento dei volontari. Non sarà possibile apportare variazioni al suddetto programma fatto salvo situazioni di emergenza o altre situazioni che possano essere abbinate a servizi già previsti.
- 2.2.3 Il servizio si articolerà in trasporti sociali ordinari e straordinari.
- 2.2.3.1 TRASPORTI SOCIALI ORDINARI sono i trasporti nell'ambito del territorio comunale, a Novara e comunque nell'ambito del territorio dell'ASL NO.
- 2.2.3.2 TRASPORTI SOCIALI STRAORDINARI sono i trasporti che hanno come destinazione località diverse da quelle di cui al punto 2.2.3.1 e che trovano come giustificazione lo svolgimento di particolari terapie non altrimenti risolvibili. Il soddisfacimento di queste richieste dovrà essere di volta in volta concordato tra Auser e Comune.
- 2.2.4 Ogni trasporto sociale deve necessariamente essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Sociali; non possono avvenire accordi diretti tra l'utente del servizio e il volontario autista e non possono essere apportate modifiche al tragitto autorizzato dal suddetto ufficio.
- 2.2.5 L'associazione Auser provvede ad effettuare i trasporti sociali indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio.
- 2.2.6 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

2.3 ONERI

- 2.3.1 Gli oneri derivanti dalla gestione dell'automezzo comunale saranno direttamente a carico del Comune.
- 2.3.2 Gli oneri derivanti dagli automezzi dell'associazione saranno gestiti direttamente da Auser.
- 2.3.3 Il Comune si rende disponibile, qualora Auser dovesse richiederlo, a sostenere le seguenti spese relative agli automezzi di proprietà Auser individuati con apposita comunicazione (rif. 2.1.1): polizze assicurative, manutenzione dei mezzi fino ad un massimo di € 2.000,00 presso l'officina aggiudicataria degli

interventi di manutenzione parco auto comunale, spese di viaggio per trasporti sociali precedentemente concordati e autorizzati.

- 2.3.4 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso con gli automezzi di proprietà Auser. Dal totale dovuto come rimborso chilometrico verrà detratta la somma relativa alla manutenzione e al costo delle assicurazioni eventualmente sostenute dal Comune.
- 2.3.5 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 3 punto 3.1.7.
- 2.3.6 L'onere complessivo annuo a carico del Comune per le prestazioni di cui all'art. 1, è stimato in massimo € 8.300,00, da suddividersi in due rate semestrali di massimo € 4.150,00 ciascuna da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Auser.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

3.1 Auser si impegna:

- 3.1.1 ad assicurare i propri associati che prestano l'attività di volontariato come autisti contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 *"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"*. I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro.
- 3.1.2 a contrarre adeguate polizze assicurative, per i mezzi intestati ad Auser, per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dai volontari durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- 3.1.3 a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa.
- 3.1.4 ad essere responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.
- 3.1.5 a consegnare agli uffici comunali copia delle polizze.
- 3.1.6 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento previsti dalla convenzione.
- 3.1.7 a relazionare al Comune semestralmente circa i servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e la quantità di trasporti sociali effettuati. Alla relazione semestrale dovrà essere allegato il rendiconto delle spese sostenute corredato da tutti i giustificativi.
- 3.1.8 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.

- 3.1.9 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy.
- 3.1.10 a garantire che i volontari autisti rispettino il Codice Stradale e ad effettuare ogni trasporto utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza previsti per legge (es. seggiolini auto per minori omologati in base ad età e peso, utilizzo delle cinture di sicurezza...).

3.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 4 - COORDINAMENTO

- 4.1** L'Auser nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.
- 4.2** Tra i dipendenti del Comune e l'Auser avverranno incontri bimestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle due parti.

ART. 5 – VOLONTARI

- 5.1** I volontari autisti individuati dall'Auser dovranno essere fisicamente validi, mantenere in servizio un congegno irreprensibile e decoroso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.
- 5.2** I volontari autisti non sono autorizzati a ricevere somme di denaro da parte degli utenti del servizio.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

- 6.1** Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, e le spese relative sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

Per il Comune

per l'AUSER
il Presidente